## Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio 4°

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. Cagliari, 24 luglio 2015

8207

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**VISTO** il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007;

**RILEVATO** che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalauréat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio 4°

**VISTO** l'Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese;

**PRESO ATTO** che il citato Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, all'art. 11, prevede una fase transitoria di due anni, successiva all'entrata in vigore del predetto Accordo, nella quale i due diplomi possono essere rilasciati, alle condizioni stabilite dall'art. 2 dell'Accordo medesimo, agli allievi delle istituzioni scolastiche di cui ad apposito elenco, concordato tra le Parti;

**PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica Bilaterale ha predisposto, ai sensi dell'art.5 dell'Accordo succitato, l'elenco delle istituzioni scolastiche i cui alunni potranno accedere all'esame ESABAC nonché i programmi, la struttura e le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, altresì, la tabella di comparazione per l'attribuzione del punteggio, concordata tra le Parti;

**VISTO** il DM n.95 dell'8 febbraio 2013 che detta le norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto – ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese);

**VISTO,** in particolare, l'art. 2, comma 4, del DM su citato che stabilisce: "Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, su proposta dei direttori degli Uffici Scolastici Regionale, autorizza l'attivazione dei percorsi ESABAC nelle scuole del territorio metropolitano";

**CONSIDERATO** che in conformità alle indicazioni contenute nella nota prot. n. 1036 del 26 febbraio 2013 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR le richieste pervenute devono essere valutate da una apposita commissione che dovrà verificare la presenza sia delle risorse professionali idonee all'avvio dell'ESABAC sia di un piano di studi che comprenda l'orario richiesto per le discipline di francese e di storia;

**VISTO** il proprio decreto prot. n. 4840 del 30 marzo 2011 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la valutazione delle candidature pervenute, come previsto dal superiore Ministero;

**VISTA** la richiesta di attivazione del percorso formativo triennale previsto dal progetto ESABAC in una ulteriore classe terza presentata, in data 15 giugno 2015, dall'Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Oristano;

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale Ufficio 4°

**VISTO** il parere favorevole all'accoglimento espresso dalla Commissione di valutazione in data 21 luglio 2015;

## **DISPONE**

Per i motivi citati in premessa, l'Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Oristano è autorizzato ad intraprendere il percorso formativo triennale previsto dal progetto ESABAC in una ulteriore classe terza a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani

## **Destinatari:**

- M.I.U.R. Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio VI - Roma antonio.cannoletta@istruzione.it catia.brenda@istruzione.it anna.piperno@istruzione.it
  - Istituto Magistrale Benedetto Croce Oristano orpm01000t@istruzione.it
  - p.c. All'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di ORISTANO

ESABAC/decretoautorizzazioneistmagleBCroceOristano